

**ORDINANZA DELLA CORTE****(Prima Sezione)****10 febbraio 2004**

**nella causa C-85/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Polymeles Protodikeio Athinon): Mavrona & Sia OE contro Delta Etaireia Symmetochon AE <sup>(1)</sup>**

**(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 86/653/CEE — Coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti — Applicabilità ai commissionari)**

(2004/C 94/34)

*(Lingua processuale: il greco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-85/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mavrona & Sia OE e Delta Etaireia Symmetochon AE, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 10 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica alle persone che agiscono per conto di un preponente, ma a nome proprio.

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.5.2003**ORDINANZA DELLA CORTE****(Quinta Sezione)****11 febbraio 2003**

**nella causa C-180/03 P: Benito Latino contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>**

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Malattia professionale — Riconoscimento dell'origine professionale di lesioni artrosiche — Regolarità del parere della commissione medica — Esaurimento della competenza e condizione d'imparzialità di questa — Art. 119 del regolamento di procedura)**

(2004/C 94/35)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa C-180/03 P, Benito Latino, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Sérignac-Peboudou (Francia), (avvocati: sig.re J.R. Iturriagoitia Bassas e K.

Devolvé) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 26 febbraio 2003 nella causa T-145/01, Latino/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dal sig. J.-L. Fagnart), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiars Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso l'11 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso di impugnazione è respinto.

2) Il sig. Latino è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 5.7.2003**ORDINANZA DELLA CORTE****(Quarta Sezione)****9 dicembre 2003**

**nella causa C-224/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.**

**(Transizione dal regime CECA al regime CE — Domanda di accertamento di natura dichiarativa — Incompetenza della Corte)**

(2004/C 94/36)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa C-224/01, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Pignataro e sig. A. Whelan), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare e accertare che, in virtù dell'art. 97 CA, i poteri e la competenza della Commissione delle Comunità europee nei settori che in base al Trattato CECA erano attribuiti all'Alta Autorità sono venuti meno a decorrere dal 24 luglio 2002, con l'effetto che ogni provvedimento che fosse stato o sarà dalla medesima adottato nei detti settori, che non siano stati oggetto di una nuova intesa degli Stati firmatari, è da ritenere nullo e privo di effetto, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 9 dicembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 2.8.2003.